



572/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80298 del

registro di segreteria, dalla Sig.ra XX

(c.f. OMISSIS), nata a OMISSIS l'

OMISSIS, residente a OMISSIS, OMISSIS

, quale coniuge superstite ed erede legittima del

sig. YY , nato a OMISSIS il

OMISSIS e deceduto a OMISSIS il OMISSIS,

rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pisani e

dall'Avv. Fernando Ianniello e elettivamente

domiciliata a Roma, Circonvallazione Clodia 36/A,

presso lo studio degli avvocati;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Roma via

Ciro il Grande n.21, e Filiale metropolitana Roma
via Spegazzini 66, non costituito

per il riconoscimento del diritto alla
riliquidazione da parte dell'INPS della pensione
privilegiata diretta del dante causa sig. YY

, nella misura della 1^ categoria, oltre
arretrati, interessi legali e rivalutazione
monetaria e conseguentemente per la riliquidazione
della pensione di reversibilità, oltre arretrati,
interessi legali e rivalutazione monetaria e spese
legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Nessuno presente all'udienza odierna.

FATTO

1. La ricorrente ha presentato richiesta all'INPS
di riliquidazione del TP del dante causa
(attribuzione della pensione privilegiata di 1^
categoria) a seguito della sentenza della Corte dei
conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio,
n.521/2022 del 25 maggio - 19 luglio 2022, nei
confronti dell'ANAS, e quindi di riliquidazione della
propria pensione di reversibilità. L'ANAS aveva
trasmesso all'INPS il provvedimento in esecuzione
della citata sentenza, in data 14-11-2022.

L'interessata, non avendo riscontro, aveva presentato diffida all'INPS in data 18-2-2023. L'INPS era rimasto inerte.

2. È stata depositata la rinuncia agli atti del procedimento, datata 14 novembre 2024, nel quale l'avv. Fabio Pisani, nella qualità di difensore e procuratore della sig.ra XX , ha evidenziato che la propria assistita nelle more del presente giudizio ha ottenuto da parte dell'INPS l'esecuzione della sentenza della Corte dei conti, oggetto della materia del contendere.

3. La causa è trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

La comunicazione della ricorrente, con la quale rinuncia agli atti in quanto la pretesa giudiziale risulta soddisfatta in via amministrativa, comprova il venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio stesso, ed è intervenuta prima della chiamata in giudizio della controparte. Pertanto, il giudicante non può che dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art.110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.12.2024 13:42:11
GMT+02:00